

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2018, n. 10-7995

**L.R. n. 4/1973 e L.R. n. 51/1992 - Approvazione testo modificato di circolare relativa alle spese sostenute dai comuni per l'organizzazione e l'attuazione dei referendum regionali- Revoca DGR 51-3789 del 4.8.2016.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che la Regione Piemonte (di seguito Regione) con la Deliberazione n. 51-3789 del 4/8/2016 ha approvato il testo di una circolare contenente le tipologie di spese sostenute dai comuni ed ammesse a rimborso da parte della Regione, in occasione dello svolgimento dei referendum regionali, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n.4/73 "Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo";

rilevato che tale circolare presenta aspetti di indeterminatezza che, alla luce dell'esperienza fatta, necessitano di correttivi affinché meglio risponda alle esigenze di chiarezza e trasparenza e contenga criteri certi, in particolare in merito al punto n.1) "Acconto ai comuni sulle spese referendarie" ;

ritenuto, pertanto, di modificare il testo della circolare limitatamente al sopraccitato punto n. 1) stabilendo che la misura dell'anticipo da accordare ai comuni interessati deve corrispondere al costo dei seggi elettorali che saranno istituiti per il referendum, in quanto criterio più oggettivo, trattandosi di una spesa che sarà obbligatoriamente sostenuta dai comuni, rispetto al criterio attuale, più aleatorio, che prevede un acconto pari al 90% delle spese presunte;

considerato che, fatta eccezione per la sopraccitata modifica, si intende confermare il contenuto della circolare in argomento ribadendo il principio già sancito con la DGR n. 51-3789 del 4/8/2016, inerente la valenza generale dei contenuti rispetto a tutti i referendum regionali previsti dalla citata L.R. n.4/73, nonché delle indicazioni circa le tipologie di spesa rimborsabili dalla Regione e delle modalità e dei tempi per la presentazione delle richieste di rimborso;

stabilito di approvare il testo della circolare allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con le modifiche introdotte al punto n.1), contenente le direttive da fornire ai Comuni ai fini del rimborso delle spese anticipate per l'organizzazione e l'attuazione dei referendum regionali previsti dalla L.R. n. 4/73.

Tutto ciò premesso;

visto lo Statuto della Regione Piemonte Capi II, III e IV;

vista la L. 7/4/2014 n. 56;

visto l'articolo 40 della Legge Regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i.;

visto l'art. 16, comma 2, lett. a) e d) della L.R. 28/7/2008, n. 23;

visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente Regione Autonomie locali in data 29/10/2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ed attestata, altresì, l'assenza di effetti finanziari ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare le modifiche apportate al punto n. 1) della circolare “L.R. 16/1/1973 n. 4 e s.m.i. “Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo”, art. 40 - Spese per l’organizzazione e l’attuazione dei referendum regionali”, laddove si stabilisce che la misura dell’anticipo da accordare ai comuni deve corrispondere al costo dei seggi elettorali che saranno ivi istituiti per il referendum, trattandosi di un criterio oggettivo, in quanto corrisponde ad una spesa che sarà obbligatoriamente sostenuta dai comuni;
- di approvare il testo di circolare, allegata quale parte integrante e sostanziale, relativa alle spese sostenute dai comuni per i referendum regionali, con le modifiche di cui al precedente punto;
- di stabilire che la circolare ha valenza generale e sarà applicabile a tutti i referendum regionali richiamati dall’art. 40 dalla citata L.R. n. 4/1973 che verranno in essere;
- di stabilire che la circolare firmata sarà inviata ai comuni interessati e partecipanti al procedimento referendario in argomento;
- di demandare al Presidente della Giunta regionale o suo delegato, la firma della presente circolare, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale rispetto all’allegato prototipo;
- di stabilire che le direttive contenute nella presente circolare entreranno in vigore all’atto dell’approvazione della presente deliberazione.
- di revocare la DGR n. 51-3789 del 4.8.2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

*Presidente*

*Torino,*

*Protocollo*

Ai signori Sindaci dei Comuni di

e p.c. Al Signor Prefetto di

Circolare n. ....

Oggetto: L.R. 16/1/1973 n. 4 e s.m.i. “Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo”, art. 40 - **Spese per l’organizzazione e l’attuazione dei referendum regionali.**

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alle spese inerenti all’organizzazione e all’attuazione dei referendum regionali.

In particolare si evidenzia che l’art. 40 della L.R. n. 4/73 citata in oggetto, stabilisce che “Le spese per l’esercizio dell’iniziativa popolare , nonché per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I, II e III della presente legge , sono a carico della Regione”, pertanto si intende con la presente circolare precisare sia la tipologia di spese che i comuni dovranno anticipare e per le quali chiedere successivamente il rimborso alla Regione, sia le spese che la Regione assume direttamente.

Si informa inoltre che il Settore competente in materia elettorale e referendaria è il Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, presso il quale è istituito l’Ufficio elettorale al quale è possibile fare riferimento per la gestione del procedimento referendario.

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler osservare le direttive e modalità indicate nel seguito.

## **TIPOLOGIE E MODALITA’ INERENTI LE SPESE PER L’ ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM REGIONALE**

### **1) Acconto ai Comuni sulle spese referendarie**

La Regione corrisponderà ai Comuni un acconto delle spese referendarie corrispondente al costo dei seggi elettorali istituiti nei comuni interessati dalla consultazione referendaria.

### **2) Moduli e Stampati**

La Regione fornisce ai comuni interessati dal referendum tutto il materiale occorrente vale dire: stampati, manifesti, cartoline avviso, serie di buste, modulistica per i seggi, Kit di cancelleria ecc.

pertanto i comuni sono tenuti ad acquisire direttamente unicamente gli stampati che saranno puntualmente indicati dalla Regione mediante l'invio dei relativi prototipi.

L'acquisto di ulteriore materiale referendario o di eventuali prodotti software sostitutivi, ritenuto necessario dai comuni, dovrà acquisire la preventiva autorizzazione dai competenti uffici elettorali regionali, tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica [ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it](mailto:ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it).

La preventiva autorizzazione non è richiesta quando la spesa sia motivata da ragioni di urgenza per eventi non prevedibili che dovranno essere documentati in sede di rendiconto a firma dei responsabili dei relativi servizi.

Nei seguenti punti sono riportate le tipologie di spese che i comuni sono tenuti ad anticipare e che saranno ammesse al rimborso da parte della Regione.

A. Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali

Gli onorari dei componenti di seggio elettorale stabiliti dall'art. 1 comma 6 della legge 13 marzo 1980 n. 70, così come sostituito dalla legge 16.4.2002, n. 62. e le spese per indennità di missione, se dovute, ai Presidenti di seggio, ai sensi dell'art. 4, della legge 13.3.1980, n. 70 con i limiti fissati dall'art. 1, comma 213, della legge 23.12.2005, n. 266 e s.m.i.

Tali spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21/3/1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

B. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie

Le spese sostenute dai Comuni per le prestazioni straordinarie debitamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni, rese dal personale dell'Ente locale (anche assunto con contratto a tempo determinato), a tempo pieno o parziale, stabilmente o provvisoriamente addetto all'espletamento degli adempimenti dei Comuni per l'organizzazione e l'attuazione del referendum regionale.

Saranno rimborsate esclusivamente le spese sostenute per il personale che si trovi in rapporto di servizio (a tempo indeterminato o determinato) con l'Ente locale.

In proposito si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15 del DL 8/1993, convertito nella L. 68/1993, come modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 400, lett. d).

Ai sensi del citato art. 15 del DL 8/93, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, ai fini del lavoro straordinario rimborsabile dalla Regione, il periodo referendario inizia dal cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria e termina il quinto giorno successivo al giorno della consultazione stessa.

Il monte ore individuale mensile è fissato nel limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. La determinazione autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali od assegnato come supporto deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione al pagamento dei compensi.

In ogni caso tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 66/2003 e s.m.i.

Per ciò che concerne il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 del CCNL 14/9/2000, come modificato dagli artt. 15 e 16 del CCNL del 5/10/2001. In particolare, l'art. 16 citato disciplina i limiti e le modalità di pagamento del lavoro straordinario per il personale a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, che qui sono integralmente richiamate.

Le determinazioni autorizzative al lavoro straordinario devono essere adottate preventivamente alla consultazione referendaria e devono indicare i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da svolgere.

La mancata autorizzazione preventiva allo straordinario inibisce il rimborso dei compensi.

Si rammenta che ai Segretari comunali e ai Dirigenti non possono essere corrisposti, ai sensi dei rispettivi CCNL, compensi per lavoro straordinario.

Si rammenta inoltre che l'art. 39 del CCNL 14/9/2000 e s.m.i., ha introdotto la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex art. 8 e ss. del CCNL 31/3/1999 in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Per quanto attiene all'eventuale utilizzo da parte del Comune di personale dell'Unione dei Comuni, saranno rimborsate le prestazioni svolte, secondo le modalità concordate fra il Comune e l'Unione stessa. Le Unioni autorizzeranno il personale a svolgere lavoro straordinario in base alle richieste dei Comuni, fermi restando i limiti di orario previsti dalla legge.

Il lavoro straordinario sarà rimborsato previa indicazione della determinazione di autorizzazione e trasmissione dell'elenco recante il numero di ore straordinarie effettivamente svolte per singolo dipendente autorizzato (vedi Modello 1 punto B).

#### C. Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato

Per fronteggiare le particolari esigenze connesse alla consultazione regionale referendaria e nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, il Comune potrà procedere alla stipula di contratti individuali di lavoro per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa.

Non sono ammesse a rimborso della Regione le spese per l'utilizzo di personale effettuate mediante contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune (non sono rimborsabili le assunzioni disposte attraverso le Agenzie di lavoro interinale).

#### D. Spese per la propaganda referendaria e per le cabine elettorali

Sono ammesse a rimborso le spese per l'installazione e lo smontaggio dei tabelloni e delle cabine elettorali.

Si precisa inoltre che l'eventuale richiesta di sostituzione delle cabine elettorali può avvenire esclusivamente qualora le cabine da sostituire abbiano più di dieci anni e siano inutilizzabili, o comunque, anche se abbiano meno di dieci anni, risultino comunque inutilizzabili. Ai fini

della richiesta di sostituzione, e fermo restando quanto sopra detto, il Comune deve presentare apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego della cabina elettorale e l'inutilizzabilità della stessa o, in caso di non superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Per quanto riguarda i tabelloni sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per l'eventuale noleggio degli stessi, qualora debitamente documentate.

#### E. Spese postali connesse alle esigenze referendarie

Il rimborso attiene alle spese postali per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, ed a tutte le spese postali sostenute dal Comune per le diverse attività connesse alla gestione del procedimento referendario, tra le quali le spese per le spedizioni delle cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. A questo proposito si precisa che non sono ammesse a rimborso eventuali agevolazioni delle spese di viaggio per gli elettori residenti all'estero.

#### F. Spese non rimborsabili

Non sono ammesse a rimborso le eventuali spese per l'utilizzo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'art. 15 del menzionato D.L. 8/1993, così come novellato dalla L. 147/2013 (art. 1 comma 400 lett. d).

Non rientrano inoltre tra le spese rimborsabili l'acquisto di programmi informatici nonché tutte le spese non riconducibili al referendum ovvero avulse dalle tipologie indicate.

### **Referendum consultivo regionale svolgimento in "election day"**

Nel caso di contemporaneità del referendum consultivo regionale con altre elezioni politiche, amministrative, regionali ovvero con altri referendum nazionali, il riparto delle spese comuni avviene in via analogica applicando il criterio stabilito dalla legge 23/4/1976, n. 136 "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale", art. 17 commi 4, 5 e 6.

Qualora la contemporaneità riguardi elezioni politiche, amministrative o referendum nazionali, il riparto delle spese comuni è effettuato dalla Prefettura competente per territorio.

### **Termini e modalità della rendicontazione**

La richiesta di rimborso delle spese sostenute deve essere inoltrata alla Regione a firma del Sindaco e deve comprendere il rendiconto delle spese stesse redatto mediante la compilazione del prospetto allegato quale parte integrante della presente circolare e denominato: Modello 1.

Il rendiconto deve inoltre recare, a pena di non ammissibilità, le seguenti certificazioni:

- 1) certificazione a firma del Responsabile del Servizio Elettorale circa la congruità delle spese presentate per il rimborso e la rispettiva pertinenza con gli adempimenti finalizzati all'organizzazione ed allo svolgimento del referendum consultivo comunale;
- 2) certificazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario attestante l'assunzione delle spese presentate a rimborso nel rispetto della normativa statale e regionale riguardante le singole fattispecie oltre all'attestazione della completezza delle spese dichiarate. A tale proposito si

precisa che non saranno ammesse spese ulteriori ovvero trasmesse successivamente a quelle oggetto del rendiconto in argomento.

Gli originali dei giustificativi delle spese dovranno essere conservati dal Comune per un quinquennio e rimanere a disposizione dell'Amministrazione regionale per eventuali controlli a campione in sede di liquidazione.

Le spese per il lavoro straordinario del personale debitamente autorizzato devono essere documentate con gli atti indicati al punto B) della presente circolare.

Il rendiconto deve essere inoltrato, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di svolgimento del referendum, ovvero dalla data del provvedimento di revoca del decreto di indizione del referendum stesso, esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it](mailto:ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it).

Qualora ricorra il caso di contemporaneità del referendum consultivo regionale con elezioni politiche, amministrative o con referendum nazionali, il riparto delle spese comuni è effettuato dalla Prefettura competente per territorio, pertanto il rendiconto deve essere trasmesso direttamente alla Prefettura nei modi che saranno comunicati.

La Prefettura, effettuato il riparto, provvederà ad inoltrare alla Regione il rendiconto per il rimborso di quanto di competenza.

### **Modalità di verifica**

Il procedimento di verifica dei rendiconti comporta la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni da trasmettersi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della richiesta, a pena di esclusione delle somme oggetto di mancata integrazione o chiarimento.

Al termine del procedimento di verifica dei rendiconti il Settore competente provvede al rimborso al Comune delle spese referendarie sostenute ed ammesse, mediante adozione di determinazione dirigenziale entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del rendiconto.

Nell'invitare le Amministrazioni comunali interessate ad osservare i criteri e le modalità indicate nella presente circolare, si informa che per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale al numero 011.4321327.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito [www.regione.piemonte.it/autonomie/referendumReg.htm](http://www.regione.piemonte.it/autonomie/referendumReg.htm)

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Sergio CHIAMPARINO

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO  
DELLE SPESE DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO REGIONALE**

Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

<b>SPESE DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO</b>		<b>IMPORTO TOTALE SPESE (€)</b>
	<b>Spese relative a moduli e stampati di cui al punto 2 della Circolare Estremi fatture fornitori (denominazione ditte, numero fatture, importo, data, oggetto forniture) con estremi dei provvedimenti di autorizzazione</b>	
<b>A.</b>	<b>Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali</b> - Onorari componenti dei seggi € _____ - Indennità di missione ai presidenti di seggio € _____	_____ _____
<b>B.</b>	<b>Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie</b> Dipendenti autorizzati n. _____ Ore autorizzate ed effettivamente svolte n. _____ Totale ore liquidate ed estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione Estremi dei provvedimenti di autorizzazione con indicazione del periodo di tempo interessato ed estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione	
<b>C.</b>	<b>Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato</b> Estremi dei provvedimenti di assunzione con indicazione del periodo di tempo interessato ed estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione  Personale assunto (elenco, categoria di ciascun dipendente ed attività svolta)	
<b>D.</b>	<b>Spese per la propaganda referendaria e per le cabine elettorali</b> - Spese per i tabelloni - Spese per le cabine elettorali	
<b>E.</b>	<b>Spese postali connesse alle esigenze referendarie</b>	
<b>TOTALE SPESE</b>		

Si attesta che tutte le spese sopra riportate sono pertinenti e congrue agli adempimenti organizzativi del referendum regionale.

Si attesta la completezza e la correttezza delle spese annotate nelle scritture contabili del Comune e che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme previste per la specifica materia contrattuale.



**Il Responsabile  
del Servizio Elettorale**

**Il Responsabile  
del Servizio Finanziario**

**Il Segretario  
Comunale**

Il Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_